



Cremona

COMUNE DI CREMONA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CREMONA

Allegato C alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE:

Premessa

Art.1 - Costituzione e Finalità del Gruppo comunale

Art.2 - Sindaco

Art.3 - Obiettivi del gruppo

Art.4 - Attività del gruppo

Art.5 - Criteri di iscrizione, ammissione ed esclusione, limiti di partecipazione

Art.6 - Volontari effettivi

Art.7 - Perdita della qualità di appartenenza al gruppo

Art.8 - Diritti dei volontari

Art.9 - Doveri dei volontari

Art.10 - Struttura organizzativa e responsabilità - Organi del Gruppo

Art.11 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

Art.12 - Consiglio Direttivo

Art.13 - Coordinatore operativo

Art.14 - Organizzazione Operativa del GCVPC

Art.15 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche/, vestiario e DPI

Art.16 - Norme amministrative e finanziarie

Art.17 - Disposizioni finali e normativa di riferimento

Art. 18 - Entrata in vigore

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come fulcro della resilienza del territorio.

Per tale motivo si intende promuovere la nascita e sviluppo di un gruppo Comunale di volontari di Protezione civile opportunamente formato, attrezzato ed operativo che in collaborazione con gli altri gruppi di volontari presenti sul territorio provinciale, possa essere al servizio della collettività incrementando l'efficienza e l'efficacia del sistema di Protezione Civile.

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del "GCVPC", dei relativi organi e della corrispondente struttura di coordinamento in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative.

Art. 1 - Costituzione e Finalità del Gruppo comunale,

1. Si costituisce con Delibera di Consiglio comunale n. ____ del _____ il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Cremona, di seguito chiamato "GCVPC", con sede legale in Piazza del Comune n.8, in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 1 del decreto legislativo n.1/2018 e, in quanto compatibili, dall'art. 21 del decreto legislativo n.117/2017;
2. Il GCVPC è un ente del terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente per collaborare alla attività di previsione, prevenzione e soccorso, superamento delle emergenze in occasione di calamità naturali, catastrofi e altri eventi simili o di altro tipo d'intervento rientrante nell'ambito di operazioni di Protezione Civile;
3. Il Comune provvede all'iscrizione nell'elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione, e nel Registro Unico Nazionale (RUNTS) degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/202, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore";

Art.2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; Il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.lgs n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento;
3. Il Sindaco potrà avvalersi, al verificarsi dell'emergenza di Protezione Civile nel territorio comunale, per il coordinamento di tutte le azioni e dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, del Dirigente del Settore competente in materia di Protezione Civile;

Art.3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il Gruppo, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art.4 comma 2 del D.lgs n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del D.lgs n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, connesse alla solidarietà e di utilità sociale; promuove la diffusione della cultura della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio.
2. Il Gruppo concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.lgs 2 gennaio 2018 n.1 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato ai sensi del Decreto legislativo 2 Gennaio 2018, n.1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art.4 - Attività del Gruppo

1. L'impiego del volontariato è condizionato al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n.81/2008, vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile e atti conseguenti.
2. Il Gruppo nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera in particolare, in occasione di:
 - a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile anche in collaborazione con altri comuni, enti superiori (Provincia, Regione, P.C.M PC nazionale, ed associazioni di volontariato;
 - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Cremona, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

Il Comune ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

 - a. Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art.5 - Criteri di iscrizione, ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi da dimostrare alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - b. autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio nel Comune;
 - c. elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - d. copia del documento d'identità in corso di validità;
 - e. copia del codice fiscale;
 - f. n.1 fotografia formato tessera;
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
6. in caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.
Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
Trascorso il periodo di prova e addestramento, superato il (corso base Provinciale o Regionale), vista la relazione del Responsabile della formazione dei volontari, il Dirigente del Settore competente in materia di Protezione Civile, sottopone al Sindaco la proposta di attribuzione della qualifica di Volontario effettivo.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati: - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPCG;

- vestiario e DPI idonei.
- copia del regolamento.

Art.7 - Perdita della qualità di appartenenza al gruppo

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata o inattività da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile del Comune o per danneggiamento con dolo, dei mezzi e materiali in dotazione al GVPC Gruppo;
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario, che viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di Cremona, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art.8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018;
2. Ai volontari è garantito il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
3. I componenti volontari del GCVPC sono assicurati, a cura e spese dal Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile;
4. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
5. Il volontario, al fine di poter essere operativo, ha diritto di fruizione di appositi programmi formativi in tema di protezione civile anche sulla base degli specifici indirizzi regionali;
6. I volontari possono chiedere, per motivi personali, la sospensione dal GCVPC per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La sospensione deve essere richiesta per iscritto al Coordinatore del GCVPC e comunicata tempestivamente al Settore competente in materia di Protezione Civile per la successiva autorizzazione.
I volontari che intendono riprendere il servizio dovranno presentare richiesta scritta al coordinatore, e dovranno essere autorizzati dal Dirigente o suo delegato del Settore competente in materia di Protezione Civile.

Art.9 - Doveri dei volontari

1. I volontari appartenenti al gruppo sono tenuti a:
 - a. partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e non possono svolgere , nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
 - b. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - c. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - d. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - e. partecipare alle riunioni, e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o alle quali il Comune prende parte, fatti salvi impedimenti oggettivi.
 - f. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 del presente Regolamento ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
 - g. sottoporsi a visita medica di idoneità alla mansione svolta;
 - h. a comunicare tempestivamente al Coordinatore ogni variazione del proprio stato di salute che potrebbe indicare inidoneità ad operare;
 - i. non svolgere alcuna azione contrastante o lesiva della finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi;
 - j. attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal coordinatore già condivise con il Dirigente del Settore Protezione Civile, in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative e all'organizzazione del servizio;
 - k. partecipare con impegno e nei limiti delle proprie disponibilità alle attività formative e di addestramento;
 - l. espletare il servizio con regolarità e diligenza;
 - m. rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché a rendersi disponibili all'impiego in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
 - n. svolgere il servizio in forma del tutto gratuita ed a non accettare alcun tipo di remunerazione o compenso per l'attività prestata;
 - o. non divulgare atti e circostanze, lesivi della riservatezza degli altri volontari e degli altri soggetti incontrati durante lo svolgimento del servizio;
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte dei volontari iscritti al GCVPC è sanzionata, in ragione della gravità dell'inosservanza, mediante adozione, da parte del competente Dirigente del Settore competente in materia di Protezione civile, sentito il Coordinatore del Gruppo. Le sanzioni disciplinari che il competente Dirigente del Settore può comminare a seconda dell'inosservanza rilevata in ordine progressivo sono:
 - a. richiamo verbale;
 - b. richiamo scritto;
 - c. la sospensione temporanea dal gruppo per un periodo da tre mesi ad un anno, dopo due rimproveri scritti.

La cancellazione dal GCVPC è comminata dal Sindaco su proposta del Dirigente del Settore competente in materia di Protezione civile, dopo due sospensioni temporanee comminate nell'arco del quinquennio.

Art.10 - Organi del Gruppo (GCVPC)

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b. Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c. Coordinatore Operativo.

Art.11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo (GCVPC)

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo d'incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno per concorrere a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari., o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito alla:
 - a. elezione del Consiglio Direttivo (o di altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento) ;
 - b. elezione indicazione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c. elezione indicazione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d. ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e. la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo o altro organismo analogo Comitato operativo, è eletto dall'Assemblea, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto e coordinato dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo o altro organismo analogo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

- d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.13 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto indicato dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di(*inserire la durata del mandato, da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni*) ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018. Il Coordinatore operativo può essere rieletto nel rispetto del principio di rotazione delle cariche .
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune di riferimento nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC .
4. Il Coordinatore operativo rappresenta il GCVPC (Gruppo) nei luoghi e nelle sedi opportune;
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. il coordinatore operativo Individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. l'Assemblea Ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un vice- Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto art.12, comma 5, del decreto legislativo 1/2019, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art.15 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche/, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al GCVPC una idonea sede operativa.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese di gestione, (es. utenze, pulizie ecc.), di manutenzione ordinarie e straordinarie della stessa sono a carico del Comune di Cremona.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni per eventuali mezzi a disposizione e carburanti sono a carico del Comune di Cremona, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art.16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia,
4. Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art.17 - Disposizioni finali e normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al codice Civile.

I principali riferimenti normativi e disposizioni alla base del presente Regolamento risultano essere i seguenti:

- Legge regionale 14 febbraio 2008 n.1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo, e società di mutuo soccorso;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile;
- T.C. Regolamento regionale 18 ottobre 2010 n.9 Regolamento regionale di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art.9 ter della legge regionale 22 maggio 2004 n.16.”Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.”
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 aprile 2011 recante “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;
- Circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 46576 del 2 agosto 2011 concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività addestrative e, in particolare, contenente disposizioni attuative della predetta circolare del 28 maggio 2010;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 concernente :” indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;
- Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante “Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto12 gennaio 2012”;
- La nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione Civile”;
- La nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le Regioni, le Province Autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;
- Circolare del Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06708/2018 recante precisazioni circa l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle manifestazioni pubbliche;

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020 inerente “Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate”;
- Decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile”;
- Decreto Legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020 inerente “Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate”;
- Legge Regionale del 29 Dicembre 2021 n.27/2021;"Disposizioni regionali in materia di protezione civile" ;
- D.G. Territorio e Protezione Civile D.D.S.18 marzo 2021 n. 3727 “elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia” aggiornamento alla data del 31 dicembre 2020.
- La nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e Comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante” Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”, in attuazione dell'art. 35 comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 20018, n.1” emanata il 14 Dicembre 2022;
- D.G.R. n° XI/7570 del 15/12/2022 “Approvazione del regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6 della legge regionale 29 Dicembre 2021, n.27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile)”.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio comunale.